

**RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E
DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE: CONTINUITA' E DISCONTINUITA'
NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

Sommario: 1. Assicurazione facoltativa e Mutualità pensioni – 2. Le sentenze n. 141/1989 e n. 78/1993 – 3. Le ordinanze di rimessione – 4. La giurisprudenza di Cassazione – 5. La posizione dell'INPS – 6. Contenimento della spesa e rilevanza della aspettative – 7. L'incerta ragionevolezza del legislatore del 2000 – 8. L'interpretazione "autentica" delle sentenze passate – 9. Una conclusione che non convince.

1. La questione nasce da due ordinanze di rimessione, una della Corte di Cassazione 24 agosto 2004, l'altra del Tribunale di Bologna del 9 dicembre 2004, che dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001, nella parte in cui, in relazione alla disposta rivalutazione dei contributi versati, rispettivamente all'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e alla "Mutualità e pensioni", di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 (istituzione della "Mutualità pensioni" per le casalinghe), la norma prevede la decorrenza solo dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici, anche in relazione alle situazioni giuridiche, attinenti agli arretrati pensionistici, che, alla data di entrata in vigore della legge, non erano consolidate in senso negativo per l'assicurato.

I due giudizi, riuniti al fine di una loro trattazione congiunta e della loro decisione con un'unica pronuncia, stante l'analogia delle questioni prospettate e degli stessi parametri assunti a riferimento, riguardano due assicurazioni facoltative.

L'ordinanza di Cassazione si riferisce ad un istituto, l'assicurazione facoltativa per l'invalidità e vecchiaia, che è residuo alla conversione della previdenza volontaria in previdenza obbligatoria. Nel momento in cui il legislatore operò la conversione non soppresse la prima, che ancor oggi sussiste ed è disciplinata dagli artt. da 85 a 96 del regio

decreto legge n. 1827 del 1935 (perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dagli artt. da 56 a 76 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e vecchiaia).

L'istituto opera secondo il modello contributivo, connotato qui dalla libertà del versamento, che può essere effettuato per qualsiasi arco temporale, sospeso, successivamente ripreso. Il montante accantonato al momento del raggiungimento dell'età per il pensionamento (sessantesimo anno per gli uomini, cinquantacinquesimo per le donne e per i lavoratori addetti ad industrie pericolose o insalubri) viene convertito nel trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia) sulla base di coefficienti di trasformazione stabiliti nelle tabelle approvate con il regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403. Le stesse tabelle vengono utilizzate nelle ipotesi di pensionamento anticipato per invalidità.

L'istituto prevede anche una diversa ipotesi, corrispondente a quella dell'assicurazione sulla vita, con versamento al momento della stipulazione della polizza di un premio unico. In questo caso, l'assicurato, che già si trovi nelle condizioni per il godimento della pensione (età anagrafica, adibizione a lavori pericolosi o insalubri, invalidità), versa in un'unica soluzione il capitale necessario alla costituzione di una rendita vitalizia in suo favore, che sarà proporzionata, in ragione di specifici coefficienti di trasformazione, contenuti in apposita tabella prevista nella disciplina sopra ricordata, all'entità della somma versata.

L'ordinanza del Tribunale di Bologna si riferisce ad un altro istituto di assicurazione volontaria, la "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, introdotto dalla legge 5 marzo 1963, n. 389. La nuova disciplina consentiva alle donne comprese tra i quindici ed i cinquanta anni di età (nonché a quelle ultracinquantenni in possesso di fattispecie previdenziale in essere nell'assicurazione facoltativa di cui sopra) di iscriversi alla nuova mutualità, costruita secondo un modello assicurativo sostanzialmente analogo al precedente.

2. L'istituto dell'assicurazione facoltativa era destinato, secondo un processo analogo a quello della pensione obbligatoria, a subire gli effetti del processo inflazionistico, in quanto le prestazioni vengono calcolate sul valore dei contributi nominali versati dall'iscritto. Il processo di erosione del potere d'acquisto fu nel caso italiano reso drammatico dalla vicenda bellica. Il rapporto tra il periodo antecedente e quello successivo alla seconda guerra mondiale segnalava che quaranta lire dell'anteguerra valevano una lira nel primo dopoguerra.

Il legislatore intervenne con la legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), stabilendo meccanismi di rivalutazione per tutti i trattamenti pensionistici in essere; anche le pensioni dell'assicurazione facoltativa furono interessate al provvedimento; l'art. 29, infatti, operò la rivalutazione dei contributi versati a tutto il 1947 attraverso l'utilizzo di specifici coefficienti, con l'effetto di determinare l'incremento dei trattamenti in ragione del rivalutarsi del montante contributivo, e quindi del risultato della sua moltiplicazione per il coefficiente di trasformazione, che determina l'importo della pensione dovuta.

Peraltro, la legge n. 218 del 1952 non prevedeva, né la rivalutazione dei contributi nominali versati successivamente al 1947, né un meccanismo di perequazione per i periodi successivi all'entrata in vigore della legge stessa. Il procedere del processo inflattivo, sempre più incisivo anche per il disinvoltato uso del debito pubblico e della leva dell'inflazione monetaria come supporto alla competitività del nostro sistema produttivo, ripropose, quindi, gli stessi effetti che avevano motivato l'intervento perequativo del 1952, determinando, con la nuova svalutazione del valore nominale dei contributi a suo tempo rivalutati, la perdita di qualsiasi effettività dei trattamenti pensionistici erogati dall'assicurazione facoltativa, ridotti a valori puramente simbolici.

Analoghe conseguenze si produssero (specie per le vecchie iscritte che erano transitate alla nuova gestione) per la "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, in quanto la legge n. 389 del 1963 non prevedeva alcun meccanismo di rivalutazione dei contributi versati.

A seguito di queste situazioni la Corte Costituzionale intervenne con le sentenze n. 141 del 1989, per il primo istituto, e n. 78 del 1993, per il secondo. Con la prima delle due

decisioni il giudice delle leggi dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge n. 218 del 1952, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento del valore nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore, ritenendo del tutto irragionevole l'assenza di una strumentazione perequativa omogenea a quella della previdenza obbligatoria, stante l'analoga funzione assolta da quest'ultima e dall'assicurazione facoltativa. Con la seconda decisione la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 389 del 1963, nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento del valore nominale dei contributi versati, richiamando proprio la sentenza n. 141 del 1989, in quanto questa assenza discriminava la Mutualità pensioni rispetto all'assicurazione facoltativa, nonché, in particolare, irragionevolmente, le iscritte passate dal secondo istituto al primo, le quali senza questo trasferimento avrebbero fruito della rivalutazione a seguito del richiamato intervento del 1989 della Corte stessa.

3. Malgrado le decisioni della Corte Costituzionale, l'inerzia del legislatore si prolunga per oltre un decennio. Infine, quest'ultimo interviene con l'art. 69, quinto comma, legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria per il 2001, che dispone: "i contributi versati dal 1 gennaio 1952 al 31 dicembre 2000 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1135, nonché quelli versati dal 3 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297"; peraltro, gli aumenti dei relativi aumenti pensionistici non decorrono dalla data di liquidazione del trattamento pensionistico, come dovrebbe discendere automaticamente dalla rivalutazione della base di computo (cioè del montante contributivo che, per via della moltiplicazione per il coefficiente di trasformazione, determina il trattamento dovuto), bensì dal 1° gennaio 2001.

Di questa soluzione si dolgono le due ordinanze di rimessione riferite, quella della Corte di Cassazione, ad una fattispecie concreta in cui l'effetto automatico della

rivalutazione del valore nominale dei contributi avrebbe comportato la decorrenza dell'aumento del relativo trattamento pensionistico dal marzo del 1995, e quella del Tribunale di Bologna, ad altra fattispecie concreta nella quale l'effetto "naturale" sopra richiamato avrebbe determinato il diritto agli aumenti del trattamento (pensione di vecchiaia nell'ambito della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe) con decorrenza dall'agosto 1994.

La prima delle due ordinanze, quella di Cassazione, ritiene che il tenore della complessiva disposizione dell'art. 69, comma quinto, della legge n. 388 del 2000 (la cui prima parte è chiaramente rivolta a porre rimedio per il passato alla mancata previsione della rivalutazione dei contributi e la seconda a fissare una nuova disciplina per il futuro) "imporrebbe di ritenere che il legislatore, con una norma retroattiva, abbia esaurientemente disciplinato, anche per il passato, sia la rivalutazione dei contributi versati all'assicurazione facoltativa, sia i relativi effetti, espressamente limitando alle rate pensionistiche maturate a partire dal gennaio 2001 l'incidenza della prevista rivalutazione dei contributi".

Una simile disciplina, tuttavia, a parere della Corte di Cassazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, perché con la sentenza n. 141 del 1989 la Corte Costituzionale avrebbe inteso demandare al legislatore l'introduzione del meccanismo idoneo ad assicurare la rivalutazione, ma contemporaneamente "avrebbe somministrato essa stessa un principio cui il giudice comune era abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all'omissione", determinando un assetto normativo idoneo a consentire allo stesso giudice la possibilità di riconoscere il diritto al computo "in qualche maniera rivalutato" dei contributi ed alle conseguenti integrazioni pensionistiche.

Da quanto sopra, secondo la Corte di Cassazione, l'esclusione della rilevanza, per il periodi antecedenti il 1° gennaio 2001, della rivalutazione dei contributi ai fini della misura della pensione presenterebbe per l'art. 69, comma quinto, della legge n. 388 del 2000, vizi di incostituzionalità analoghi a quelli già ritenuti sussistenti dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 del 1989 per l'art. 29, comma terzo, della legge n. 218 del 1952.

In particolare, sarebbe contraddetta la finalità previdenziale dell'assicurazione facoltativa, già riconosciuta dalla Corte Costituzionale come analoga a quella della previdenza obbligatoria dalla ricordata sentenza n. 141 del 1989, con conseguente irragionevolezza della norma sospettata di incostituzionalità in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione; il contrasto sarebbe ravvisabile anche con l'art. 38, comma secondo, Cost., in ragione della riconducibilità a questo precetto delle forme di previdenza volontaria, stante la già richiamata identità di funzione delle stesse rispetto all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

I vizi di irragionevolezza sarebbero, secondo la Corte di Cassazione, tanto più gravi, ed ancor più accentuato il contrasto con l'art. 38 Cost., in quanto l'art. 69, comma quinto, della legge n. 388 del 2000 avrebbe in realtà fatto venir meno diritti già entrati nel patrimonio dei pensionati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 141 del 1989, laddove, al contrario, l'intervento legislativo "avrebbe dovuto salvaguardare le situazioni giuridiche che non fossero già consolidate in senso negativo per gli assicurati per l'operare della prescrizione, della cosa giudicata o di altre ragioni".

Argomentazioni più scarse, ma sostanzialmente assimilabili, sono svolte nell'altra ordinanza di rimessione, quella del Tribunale di Bologna, la quale, logicamente, interessandosi di una fattispecie concreta maturata nella "Mutualità pensioni", assume a riferimento del suo ragionamento la sentenza n. 78 del 1993, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 9 della legge n. 389 del 1963 nella parte in cui non prevedeva il meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati.

Anche per il Tribunale di Bologna, dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata sarebbe derivato il diritto dell'assicurata "alla rivalutazione della pensione sin dalla costituzione del trattamento previdenziale", cosicché la cesura temporale imposta dalla norma denunciata, l'art. 69, quinto comma, della legge n. 388 del 2000, "sarebbe irrazionale ed arbitraria e contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost., già presi in considerazione nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale che aveva dato causa alla citata sentenza n. 78 del 1993".

4. Invero, nell'ordinanza di Cassazione del 24 agosto 2004 sono presenti tutte le posizioni assunte dal Supremo Collegio a proposito delle situazioni soggettive degli assicurati, quale determinatesi dopo l'emanazione dell'art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000. Al riguardo, si deve richiamare la massima della sentenza di Cassazione del 17 maggio 2004, n. 9354 (Repertorio di giurisprudenza del lavoro, 1991-2004, MGL, 695, n. 41/h, 17): "in tema di rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, la norma sopravvenuta di cui alla l. n. 388/2000, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 78/1993, dispone la rivalutazione di tutti i contributi versati fin dalla data di istituzione della gestione medesima. Ne consegue che, diversamente da quanto accaduto per la rivalutazione della indennità ordinaria di disoccupazione prevista dall'art. 7 d.l. n. 86/1988, norma priva di efficacia retroattiva, non v'è luogo a procedere, in autoapplicazione al ricalcolo della pensione a carico della "Mutualità pensioni" rivalutando i contributi versati con l'applicazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, poiché la legge sopravvenuta prevede altri criteri per la rivalutazione dei contributi suddetti".

Ma si deve richiamare anche la massima di Cassazione del 18 ottobre 2004, n. 20411, (ivi, 696, n. 41/m, 23), successiva all'ordinanza di rimessione del 24 agosto 2004: "in tema di rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, la norma sopravvenuta di cui all'art. 69, l. n. 388/2000, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, n. 78/1993, dispone la rivalutazione di tutti i contributi versati fino alla data di iscrizione della gestione medesima, fissando solo dal 1° gennaio 2001 la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici. Ne consegue che, in assenza di una specifica regolamentazione in ordine agli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici per il periodo anteriore alla suddetta data, il giudice investito della questione è abilitato, alla stregua della citata sentenza della Corte Costituzionale, all'individuazione di un diverso meccanismo di rivalutazione e, in particolare, all'adozione del criterio di adeguamento previsto dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. atti dello stesso codice".

Le due decisioni della Cassazione, riferite alla Mutualità pensioni, ma espressive di una regola applicabile anche all'assicurazione facoltativa di cui all'ordinanza di rimessione del Supremo Collegio, evidenziano un possibile profilo di inammissibilità dell'ordinanza stessa. E' costante, infatti, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale l'affermazione

che il giudice rimettente di fronte ad una pluralità di opzioni interpretative non debba sollevare la questione di costituzionalità (che se sollevata è appunto inammissibile) per ottenere l'avallo della stessa Corte di una delle interpretazioni possibili, ma debba interpretare la norma secondo l'opzione che a suo avviso ne realizzi la costituzionalità.

Vero è che l'inammissibilità è superabile utilizzando la duplice circostanza che la sentenza n. 20411 non era conosciuta all'ordinanza, perché successiva, e che la stessa ordinanza esclude l'esistenza di due opzioni interpretative, perché, pur prospettandole ambedue, ritiene che l'assetto normativo ne consenta una soltanto.

Ma qui la realtà ricostruttiva sembra diversa. E' che se la Corte Costituzionale avesse optato per la inammissibilità, la decisione sarebbe risultato un invito indiretto alla Cassazione ad uniformarsi alla lettura dell'assetto regolativo dei due istituti quale prospettata dalla sentenza n. 20411 del 2004.

Al contrario, come si legge nella sentenza della Corte Costituzionale che si annota, l'obiettivo era esattamente opposto, quello cioè di imporre come unica opzione interpretativa quella della sentenza n. 9354 del 2004.

5. Nei giudizi di cui trattasi si è costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali, dopo aver sollevato alcuni profili di inammissibilità ritenuti infondati dalla Corte, hanno sostenuto nel merito che con le sentenze n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993 la Corte Costituzionale aveva inteso garantire all'assicurato un meccanismo di rivalutazione della contribuzione versata, ma non anche una determinata decorrenza dei conseguenti miglioramenti del trattamento pensionistico.

Pertanto, rientrava nella discrezionalità del legislatore, una volta introdotto il meccanismo di rivalutazione dei contributi, individuare il momento dal quale far decorrere l'aumento delle prestazioni pensionistiche.

La scelta, che nel caso della Mutualità pensioni sarebbe fondata anche "su ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica alle quali non potrebbe negarsi un'importanza costituzionalmente rilevante", non violerebbe in ogni caso il principio di ragionevolezza, perché deve ritenersi ragionevole la neutralizzazione del beneficio per il passato a fronte della certezza per il futuro, né contrasterebbe con la funzione previdenziale

delle due assicurazioni, perché la regola della rivalutazione verrebbe comunque garantita per le posizioni maturate e maturande.

6. Esplicita nella sentenza che si annota è l'attenzione prioritaria all'argomento svolto dall'INPS, con riferimento alla Mutualità pensioni, delle ragioni di bilancio e di contenimento della spesa pubblica. L'argomento è, infatti, accolto dalla sentenza (invero in modo apodittico e senza, a mio avviso, un opportuno passaggio per un'ordinanza istruttoria), laddove la stessa richiama "l'innegabile gravosità per l'erario" delle scelte di dar luogo ad interventi di rivalutazione e "la necessità del legislatore di tener conto, anche in tema di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, del quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie (sentenza n. 226 del 1993, ordinanza n. 202 del 2006)".

Sfugge, qui, alla Corte, ma il tema non era stato evocato neppure dalle ordinanze di rimessione, che questa previdenza volontaria è stata finanziata esclusivamente dall'assicurato e che il reddito acquisito potrà determinare la non erogazione o l'erogazione parziale dell'assegno sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni in disagiate condizioni economiche, con significativi risparmi per la fiscalità generale; sfugge ancora che per questa via viene violato il patto implicito che lo Stato aveva contratto con questi membri della collettività, inducendoli nell'errore di non depositare i loro risparmi presso un normale conto corrente postale che avrebbe consentito una conservazione del potere d'acquisto, a fronte della promessa di una prestazione pensionistica coerente con il valore reale dei sacrifici compiuti nell'accantonamento virtuoso di quota parte del proprio reddito.

Diversamente, e qui si coglie una prima discontinuità, la sentenza n. 141 del 1989 aveva ben evidenziato il senso dell'istituto e lo aveva collocato nel secondo comma dell'art. 38, Cost., laddove aveva sottolineato l'analoga finalità previdenziale dell'assicurazione facoltativa (e della Mutualità pensioni come poi dirà la sentenza n. 78 del 1993) con l'assicurazione obbligatoria; tutto ciò secondo un percorso ricostruttivo di solida coerenza che condurrà la Corte Costituzionale, qui in lucida continuità, a dichiarare l'afferenza allo stesso art. 38, comma secondo, Cost., della previdenza complementare (sentenza n. 393/2000).

7. Per sostenere la ragionevolezza dell'art. 69, quinto comma, della legge n. 388/2000, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 3 del 2007 che si annota, ha assunto a riferimento il complessivo intervento del legislatore, rispetto al quale ha ritenuto che il problema della decorrenza degli incrementi dei ratei di pensione fosse "soltanto uno degli aspetti da esaminare", dovendosi apprezzare anche il criterio adottato di adeguamento del valore nominale dei contributi, nonché l'arco temporale di applicazione.

Al riguardo, la Corte osserva come l'art. 69, quinto comma, della l. n. 383/2000 abbia utilizzato un meccanismo di rivalutazione (coefficiente pari alla variazione dell'indice annuo del costo della vita) idoneo a realizzare un pieno recupero del valore reale dei contributi nominali a suo tempo versati, pur non essendo a ciò obbligato, consentendosi nella stessa giurisprudenza della Corte (sentenza n. 265 del 1992) anche meccanismi meno favorevoli; nonché ancora come l'arco temporale investito dall'intervento legislativo sia integrale, interessando la rivalutazione il periodo che va dal giorno del versamento dei contributi sino a quello di costituzione della pensione.

Se ne deduce che queste opzioni, tutte orientate all'adozione dei criteri più favorevoli alle aspettative dei pensionati, possono ritenersi in qualche misura compensative della fissazione alla data del 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, rendendo tale ultima scelta "non irragionevole", perché tale limitazione è "adeguatamente controbilanciata" dalla vantaggiosità degli altri contenuti dell'intervento regolativo sopra richiamati.

8. Residua un problema: le sentenze n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993. E' chiaro che in questa vicenda si contrappongono due tesi: quella secondo cui le sentenze sopra richiamate non attribuivano agli assicurati un diritto alla riliquidazione delle pensioni; l'altra, alternativa, che le stesse sentenze riconoscevano questo diritto.

Rispetto alla seconda delle due letture si individuano nuovamente due subtesi contrapposte: la prima è che l'art. 69, quinto comma, l. n. 388/2000, non influisce sul consolidamento del diritto alla riliquidazione delle pensioni; la seconda è che invece la

norma disciplina anche quel diritto, escludendone la sussistenza per i periodi precedenti al 2001.

Secondo la prima tesi, sostenuta dall'INPS, effetto delle due sentenze (n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993) sarebbe stato esclusivamente quello di introdurre nell'ordinamento il principio secondo il quale i contributi versati dovevano essere soggetti a rivalutazione, e non quello di far discendere il diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento, lasciando alla discrezionalità del legislatore l'identificazione del momento da cui si sarebbe prodotto questo risultato.

Questa tesi è accolta implicitamente nella sentenza che si annota, la quale, peraltro, si limita ad affermare che “le due sentenze menzionate (...) non imponevano alcuna particolare condizione all'intervento del legislatore”, il quale era quindi “libero di individuare, nell'ambito della ragionevolezza, il criterio di adeguamento del valore nominale dei contributi e di definire la concreta incidenza di quell'adeguamento sull'ammontare delle prestazioni erogate dalle due forme di assicurazione in oggetto”.

Non era questo il punto. Infatti, se si conviene che le due sentenze della Corte, dichiarando l'illegittimità delle norme nella parte in cui non prevedevano un meccanismo di adeguamento del valore nominale dei contributi, ne imponevano la rivalutazione, doveva conseguentemente concludersi che dalle stesse sentenze discendeva l'indicazione del momento in cui sorgeva il diritto alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici.

E, del resto, la Corte Costituzionale ha sempre affermato che la dichiarazione di illegittimità di un mancato intervento del legislatore, non priva quest'ultimo del potere di colmare il vuoto normativo, anche retroattivamente, fermo il limite della ragionevolezza, ma insieme concretizza un diritto azionabile dinanzi al giudice ordinario che viene abilitato a porre rimedio alla carenza di disciplina, nelle more della sua emanazione, individuando la regola del caso concreto.

9. La realtà è che qui la Corte Costituzionale si è trovata di fronte ad un percorso obbligato, quello di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 69, quinto comma, l. n. 388/2000, e non ha voluto percorrerlo per l'affermata, ma non dimostrata, “innegabile gravosità per l'erario”.

Vi era, invero, un possibile percorso alternativo, quello prospettato dalla sentenza di Cassazione n. 20411 del 2004, secondo cui, ferma la sola lettura possibile delle sentenze della Corte Costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993, l'intervento di cui alla legge n. 388/2000 non avrebbe interessato i periodi pregressi al 2001, per i quali il diritto alla riliquidazione dei trattamenti si sarebbe autonomamente consolidato a seguito delle richiamate sentenze, consentendo al giudice di operarlo utilizzando, non il meccanismo rivalutativo di cui all'art. 69, quinto comma, della legge n. 388/2000, ma altro autonomo identificato dallo stesso giudice nell'art. 429 c.p.c. e 150 disp. Att. dello stesso codice.

Accogliendolo, la Corte avrebbe potuto operare con una sentenza interpretativa di rigetto, argomentata con il richiamo al suddetto orientamento o, come si è segnalato in precedenza, con un'ordinanza di inammissibilità che sarebbe suonata come un invito per i giudici rimettenti, a seguire quest'orientamento della Suprema Corte, peraltro non conosciuto dalla prima delle due ordinanze e, forse, non conoscibile per i tempi di diffusione delle notizie sulle decisioni, dalla seconda.

In realtà, la tesi della sentenza della Corte di Cassazione n. 20411 del 2004 è difficilmente sostenibile. Se, infatti, la conclusione cui perviene la Corte di Cassazione era incontrovertibile prima dell'intervento legislativo del 2000, dopo lo stesso l'esegesi del quinto comma dell'art. 69 non consente di pervenire ad un risultato che pure chi scrive ritiene socialmente equo.

L'interpretazione corretta è, dunque, quella dell'ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione del 24 agosto 2004. Ma allora la sola conseguenza possibile era quella di una sentenza di incostituzionalità, ripristinando il voluto delle sentenze n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993, stante il rilievo che operando con l'art. 69, quinto comma, l. n. 388/2000, il legislatore ha contraddetto la finalità previdenziale dell'assicurazione facoltativa e della Mutualità pensioni, analoga a quella dell'assicurazione obbligatoria.

La Corte Costituzionale ha concluso diversamente; ma la conclusione non convince. E' comprensibile che la Corte si muova con prudenza in materie che hanno diretta incidenza sulla spesa previdenziale; anche se resta il dubbio sull'effettività della rilevanza dell'aggravio economico temuto. Ma qui era in gioco un passaggio assai più significativo,

quello dell'inottemperanza del legislatore ad un'indicazione inequivoca alla Corte Costituzionale.

In questa prospettiva, il segnale di discontinuità segnala un diverso bilanciamento negli assetti ordinamentali, che si va accentuando proprio sui temi dello stato sociale e del sistema previdenziale.

Il tema dell'adeguatezza delle prestazioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 38 Cost., resta quello centrale per valutare la reale portata del nostro progetto ordinamentale. Un diritto di cittadinanza sussiste solo a fronte di una comprovata autosufficienza personale e reddituale; il garante di questa adeguatezza non può che essere individuato nella Corte Costituzionale. E' quest'organo di chiusura del sistema, quindi, che deve presidiare l'effettività dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

Roberto Pessi